
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**AVVISO RECANTE LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA
MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)**

Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare –

**SOTTOMISURA - “AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTANO L’INTRODUZIONE DI TECNICHE
DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE”**

Dicembre 2023

Sommario

| | |
|--|----|
| Art.1 Finalità e ambito di applicazione | 3 |
| Art.2 Riferimenti normativi | 3 |
| Art.3 Definizioni | 8 |
| Art.4 Dotazione finanziaria | 10 |
| Art.5 Beneficiari e criteri di ammissibilità | 10 |
| Art.6 Condizioni di ammissibilità degli interventi | 11 |
| Art.7 Investimenti e spese ammissibili | 13 |
| Art.8 Dimensione finanziaria dell'investimento | 15 |
| Art.9 Durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma | 16 |
| Art.10 Cumulo e divieto di doppio finanziamento | 17 |
| Art.11 Regimi di Aiuto | 17 |
| Art.12 Termini e modalità di presentazione della domanda (DDS) e documentazione allegata | 17 |
| Termini di presentazione della domanda di sostegno | 17 |
| Modalità di presentazione | 18 |
| Documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno. | 18 |
| Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno | 20 |
| Art.13 Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS) | 20 |
| Art.14 Obblighi del soggetto beneficiario | 25 |
| Art.15 Modalità di gestione degli interventi | 27 |
| Art.16 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli | 30 |
| Anticipo | 31 |
| Stato di avanzamento (SAL) e SALDO | 32 |
| Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese | 33 |
| Tracciabilità dei pagamenti | 33 |
| Controlli in loco ed ex post | 34 |
| Art.17 Modifiche dell'avviso | 35 |
| Art.18 Modifiche/variazioni del progetto | 35 |
| Art.19 Responsabile dell'avviso | 36 |
| Art.20 Tutela della privacy | 36 |
| Art.21 Meccanismi sanzionatori | 37 |
| Art.22 Potere sostitutivo | 37 |
| Art.23 Controversie e foro competente | 37 |
| Art.24 Disposizioni finali | 38 |
| ALLEGATI | 39 |
| DOCUMENTI UTILI | 39 |

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con il presente avviso, “*finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU*”, la Regione Siciliana, in qualità di soggetto attuatore, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l’ammodernamento delle macchine agricole, nell’ambito della Missione 2, Componente 1, **Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”- Sottomisura - Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione**” del PNRR, nel quadro del regime di aiuto SA.109572 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (per le micro, piccole e medie imprese, attive nel settore della produzione agricola primaria) e del Regolamento “de minimis” (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (per le imprese agro-meccaniche, micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 413219 dell’8 agosto 2023.

L’investimento 2.3. contempla l’erogazione di un contributo in conto capitale a fondo perduto per l’ammodernamento dei macchinari agricoli, da destinare alle imprese agricole e alle imprese agro-meccaniche ai fini di un complessivo ammodernamento del parco macchine in coerenza con la diffusione delle migliori tecnologie disponibili che consentono un minore impatto ambientale del settore agricolo

L’investimento guarda, altresì, ai cambiamenti climatici in atto che rendono sempre più frequenti le emergenze legate a stati di siccità che coinvolgono anche il settore agricolo le cui produzioni di qualità dipendono strettamente dalla possibilità di irrigare le colture, in particolare proprio quelle a maggiore valore aggiunto.

Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

In particolare, sono ammessi unicamente investimenti che rispettino i vincoli legati al principio DNSH (approfondimento all’art. 6) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del DL 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali.

L’intervento M2C1-I2.3, per quanto attiene alla sottomisura “*ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione*”, fornisce un contributo (*tagging*) al digitale pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la sottomisura e al clima per almeno il 37% delle risorse disponibili per l’intera misura. I tag della sottomisura sono conformi agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) n. 241/2021.

La Regione Siciliana quale soggetto attuatore dà piena esecuzione alla sottomisura, per la parte di competenza, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi, e concluderla nella forma, nei modi e nei tempi indicati, nel rispetto delle scadenze europee.

L’erogazione delle risorse a valere del presente avviso, è sottoposta a clausola sospensiva in relazione al raggiungimento di target nazionale previsto dal PNRR per l’Investimento 2.3. A tal riguardo si precisa che il PNRR è un programma “performance-based”, incentrato sul raggiungimento di milestone e target (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile per cui il mancato raggiungimento di M&T può comportare l’interruzione dei pagamenti ovvero la revoca, da parte della Commissione Europea (CE).

Art.2 Riferimenti normativi

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
- Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
- Decreto Legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L. N.190/2012”.
- Art. 10 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (c.d. decreto antiriciclaggio).
- D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
- D.P.R. N. 22 del 05.02.2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”.
- “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” approvate dal Masaf nell’ambito degli interventi programmati e finanziati con le risorse dello Sviluppo rurale della PAC, ove compatibili.
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, “Aiuti concessi dagli Stati”;
- *Orientamenti* dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/852, che all’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo

sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- *Operational Arrangement* denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) ([GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57](#))
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l’articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
- Decreto Legge dell’11 novembre 2022, n. 173, articolo 3, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “*Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” e “*Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*” e “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, che a termini dell’articolo 8 comma 5 stabilisce che “*al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea*”;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione*”;

- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-Legge n. 77 del 2021;
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;
- Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*
- Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- Circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al*

riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “*Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento*” alla C.E.;
- Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “*Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- Circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
- Circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “*Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR*”;
- Circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “*Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;
- Circolare MEF del 22 settembre 2022, n. 32 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR;
- Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);
- Circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- Circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce nuove disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;
- Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;
- Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 - integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- Circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19 recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal *PNRR*, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;
- Decreto Ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali

riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare";

- Combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;
- Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 11 gennaio 2023, Repertorio atti n. 9/CSR;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto "Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari";
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 600/GAB dell'11 novembre 2022 relativo all'istituzione di una Cabina di regia per il monitoraggio l'impulso e l'eventuale supporto alle attività poste in essere dai Dipartimenti regionali impegnati nella realizzazione di interventi del PNRR e relativa nota n. 5528 del 31 gennaio 2023 della Cabina di Regia per il PNRR per la richiesta di trasmissione delle schede degli investimenti e designazione dei referenti in relazione agli investimenti del PNRR/PNC in capo ai Dipartimenti regionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 2 febbraio 2023 che condivide l'Atto di indirizzo per l'impulso, il monitoraggio e il controllo sui Fondi del PNRR proposto dal Presidente della Regione Siciliana con nota prot. n. 2108 del 1° febbraio 2023 e relativa nota n. 8340 del 16 febbraio 2023 della Cabina di Regia a rimando della suddetta delibera ad indirizzo dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e degli Uffici equiparati.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 413219 dell'8 agosto 2023 "Decreto recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare".
- Aiuto di Stato SA.109572, del 06.10.2023, comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Art.3 Definizioni

Ai fini del presente avviso si intende per:

Amministrazione centrale titolare di intervento: il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

"Beneficiario": imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

"Componente": elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

"Corruzione": fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in

cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

“*DNSH*”: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

“*Doppio finanziamento*”: previsto espressamente dalla normativa comunitaria; prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Circolare MEF n. 33 del 31 Dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14.10.2021 n. 21".

“*Ente*”: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;

“*Frode*”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

“*Frode sospetta*”: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

“*Giovane agricoltore*”: agricoltore quale definito dallo Stato membro nel suo Piano Strategico della PAC, di cui al punto (33) (65) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*;

“*Impresa*”: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

“*Intervento*”: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

Ispettorato generale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

“*Milestone*” (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

“*Ministero - Amministrazione centrale titolare di intervento*”: il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

“*Missione*”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

“*Organismo Pagatore*”: Autorità competente con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e

alimentare;

“*Orientamenti*”: Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022;

“*PNRR*” (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

“*Prodotto agricolo*”: prodotti elencati nell’allegato I del trattato di cui al punto (33) (8) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Rendicontazione di milestone e target: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (*milestone e target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;

“*Trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, di cui al punto (33) (47) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*;

“*Sistema antiriciclaggio*”: persegue l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l’integrità dell’economia complessivamente intesa (Cfr. Linee Guida emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare MEF N. 30 dell’11.08.2022 ed Appendice Tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg (UE) 2021/241”- Aggiornamento Settembre 2023.

“*Sistema ReGiS*”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

Soggetto attuatore: ogni Regione o Provincia autonoma a cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto.

“*Target*”: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Siciliana per la sottomisura “*Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione*” da destinare all’ammodernamento dei macchinari agricoli è pari ad **euro 44.295.040,94**.

Gli interventi a valere sul presente avviso sono “*Finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU*”.

Art.5 Beneficiari e criteri di ammissibilità

I beneficiari del presente aiuto sono le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

A pena di esclusione, i soggetti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;

- c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea”;
- e) nel caso di investimenti di cui alla lett. b) “Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia dell’elenco al successivo articolo 7” impegnarsi a sostituire altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto beneficiario.

Gli aiuti in favore delle aziende agricole possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- c) le imprese in difficoltà, di cui all’articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472.

Art.6 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Perché possano essere ammessi a finanziamento, gli interventi dovranno essere coerenti con alcuni presupposti fissati per il corretto impiego dei Fondi PNRR (“c.d. Condizionalità”) relativi a:

- **DNSH - “Do No Significant Harms”;**
- **TAGGING digitale e climatico;**
- **Indicatori Comuni.**

DNSH

Tutte le misure ricomprese nel PNRR devono essere conformi al principio “*non arrecare un danno significativo*” (do no significant harm – DNSH). Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l’osservanza nell’attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo, inoltre, al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l’impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Il mancato rispetto di tale principio renderebbe la spesa prodotta non rendicontabile alla Commissione Europea e, pertanto, non rimborsabile dal MASAF alla Regione e sui beneficiari avrebbe come conseguenza diretta la revoca totale del finanziamento concesso.

La base normativa trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal Regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e dagli ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico. Al riguardo si richiamano, anche, le disposizioni di cui alle seguenti circolari: a) circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. **32**, che contiene la *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*; b) circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. **33**, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”.

Nell’allegata SCHEDA A al bando è riportato un documento che rappresenta una sintesi degli elementi ritenuti rilevanti per la definizione di una “matrice DNSH” specifica per gli investimenti collegati all’ammodernamento delle macchine agricole. Tale documento è inteso ad agevolare l’interpretazione uniforme e l’applicazione degli elementi di controllo per il rispetto dei sei punti del Regolamento (UE) 852/20201, indicandone l’applicabilità e l’intervento di riferimento.

Il vincolo del rispetto del principio del DNSH si traduce in una valutazione di conformità degli interventi da eseguirsi ex ante – cioè in fase di presentazione della proposta progettuale - ed ex post – cioè in fase acquisto del macchinario o realizzazione dell'investimento.

Come precedentemente specificato, per il Soggetto attuatore il rispetto del DNSH è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i beneficiari, un elemento essenziale per l'ammissibilità della spesa.

TAGGING DIGITALE E CLIMATICO

Per fare fronte ai cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni progetto finanziato nell'ambito dei fondi PNRR deve contribuire alla transizione verde e, laddove pertinente, anche alla transizione digitale. A tal fine, ad ogni Misura vengono associati dei TAG (Campi di Intervento) che presentano dei coefficienti in percentuale legati a clima, ambiente e digitale. Tali valori servono a determinare la quantità di risorse finanziarie a livello nazionale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

Pertanto, per quanto attiene alla sottomisura *“ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”*, l'intervento fornisce un contributo (*tagging*) al **tag digitale** pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la sottomisura.

Contribuiscono al tag digitale sia gli investimenti in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione sia gli investimenti di sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia - lettera a) e b), art.7, co. 4 del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023, riportate in dettaglio nel successivo paragrafo 8 *“Investimenti e spese ammissibili”*; anche gli investimenti in sistemi di irrigazione – successiva lettera c) potrebbero contribuire ma tale eventuale contributo è soggetto ad una valutazione caso per caso sulla base delle relazioni tecniche a corredo delle domande di sostegno.

In merito al **tag climatico**, invece, si assume che sia soddisfatto al 100%, ossia tutti gli investimenti contribuiscono al tag ambientale e sono, dunque, conformi agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) n. 241/2021.

Con riferimento ai tagging, i campi di intervento per la sottomisura *“ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”* sono:

- lo 084 (*Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto*) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;
- lo Z023 (*Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare*).

Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH.

INDICATORI COMUNI

Gli indicatori comuni rispecchiano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano e sono utilizzati per riferire sul progresso dei singoli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della misura. I medesimi fanno riferimento rispettivamente ad interventi che sviluppino tecnologie e soluzioni digitali, da un lato, e ad interventi che prevedano solamente l'utilizzo di tecnologie digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi, dall'altro.

Tutti gli indicatori prevedono anche l'indicazione della dimensione dell'impresa (grande, media, piccola).

Gli indicatori comuni applicabili alla sottomisura *“ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”* sono:

- il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
- il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];

- il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)].

Anche i riferimenti utili per il monitoraggio degli indicatori comuni potranno essere dedotti nell'ambito della relazione tecnica.

Art.7 Investimenti e spese ammissibili

I progetti ammissibili riguardano l'ammmodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola.

Si precisa che l'investimento in Leasing non è ammesso.

I progetti ammissibili devono garantire il rispetto del DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati con la presente sottomisura. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e loro cooperative e associazioni sono conformi a quanto previsto all'articolo 14, del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare sono ammessi i costi previsti al comma 6, lett. b).

Per l'investimento previsto sono ammissibili le seguenti spese:

- a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;**
- b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;**
- c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.**
- d) Spese Generali.**

In caso di investimenti rientrati nella categoria b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito.

Riepilogo spese di cui alla lettera a) - **Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione**

a1 Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, *Automated Guided Vehicles* (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

1. presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
2. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
3. presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
4. presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
5. presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.

a2. Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.

a3. Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi

tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnostici e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
- 2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada. Si richiama, infine, la precisazione sugli interventi di miglioria di cui alla FAQ n. 18 (I blocco).

Riepilogo spese di cui alla lettera b) - **Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia**

Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- 1) siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- 2) siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.

Si segnala che la scheda A dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023, in caso di sostituzione di veicolo prevede la presentazione di una dichiarazione che identifichi il veicolo fuoristrada da sostituire (punto 3 dei documenti da presentare ex ante) e la presentazione, in fase ex post di un "Certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente" (Faq 27 I blocco).

Riepilogo spese di cui alla lettera c) **Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque**

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso *remote sensing* (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o *proximal sensing* (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di *smart technologies* per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:

- beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");

- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").

Si richiama la precisazione sugli interventi di migioria di cui alla FAQ n. 18 (I blocco).

Le spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) - quali le spese tecniche per la progettazione e rendicontazione dell'intervento, la perizia asseverata e altre spese generali - fino al 9% della spesa ammessa. Tra le spese generali sono contemplate quelle relative alle attività svolte dai commercialisti sulla base di quanto definito nella convenzione con la Regione. La ragionevolezza delle spese tecniche, comprese le spese per la perizia asseverata, deve essere dimostrata sulla base di un'analisi comparativa fra almeno tre preventivi confrontabili e indipendenti e comunque nei limiti dei massimali stabiliti per gli onorari dei liberi professionisti, basati sul DM Giustizia n. 140/2012 e ss.mm.ii. e DM n. 143/2013 e ss.mm.ii.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- 1) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- 2) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- 3) investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti ed attrezzature già presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- 4) opere di manutenzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) opere provvisoriale non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- 6) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- 7) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.

Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Art.8 Dimensione finanziaria dell'investimento

Ciascun proponente potrà presentare un unico progetto di ammodernamento.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

L'aliquota di contributo applicabile, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare:

- a) il **65%** dell'importo dei costi di investimento ammissibili;
- b) l'**80%** dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori in possesso dei requisiti descritti nella sezione 4.1.5 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'Italia, con

particolare riferimento: i) all'età inferiore ai 40 anni, intesi come 41 non compiuti; ii) al possesso delle competenze e conoscenze professionali; iii) alle condizioni per definirsi capo dell'azienda agricola; iv) all'insediamento come capo dell'azienda che deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. (Faq. n. 55 - 3° Blocco del 7 dicembre 2023)

La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al precedente articolo 7, è pari a:

- **euro 35.000,00 per i punti a) e c), comprensiva delle spese generali;**
- **euro 70.000,00 per il punto b), comprensiva delle spese generali.**

Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui al punto b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.

In caso di proposte che presentino una combinazione di investimenti di cui ai punti a) e c), il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000.

In caso di proposte che presentino una combinazione di investimenti di cui ai punti a) e c) o c) e b), il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000, fermi restando i massimali indicati per le tipologie a) e c).

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

L'erogazione del contributo al beneficiario è subordinata all'effettiva disponibilità sul bilancio della Regione Siciliana delle risorse finanziarie che, sulla base del DM n. n. 413219 dell'8 agosto 2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà trasferire alla regione e al corretto adempimento delle procedure di gestione dei relativi flussi finanziari.

Sarà possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fidejussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS.

Art 9 Durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma

Il termine ultimo per il completamento dell'investimento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 31 dicembre 2025, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali.

Non sono ammesse proroghe dei suddetti termini.

I lavori relativi ai progetti previsti **non possono** essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto.

Il progetto di investimento dovrà essere attuato secondo uno specifico cronoprogramma procedurale e di spesa.

Le date di inizio e fine del progetto devono essere indicate nella domanda, sono vincolanti e possono essere concesse proroghe solo qualora siano in linea con le tempistiche del PNRR sotto indicate.

Si specifica che i tempi di realizzazione degli interventi, per come indicati sui cronoprogrammi finanziario e procedurale, devono essere coerenti con le tempistiche del PNRR indicate nel calendario che di seguito si presenta, riferito alle fasi procedurali ed attuative dell'avviso e alla data limite entro la quale perfezionare la singola procedura. Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata:

- **Entro il 31 dicembre 2023** – Pubblicazione dei bandi regionali;
- **Entro il 29 marzo 2024** – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
- **Entro il 31 maggio 2024** - Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione o Provincia autonoma e il relativo link dovrà essere comunicato al MASAF;
- **Entro il 15 giugno 2024** – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023;
- **Entro il 30 giugno 2024** – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023;
- **Entro il 31 dicembre 2024** – Erogazione del contributo in favore di almeno il 70% dei beneficiari (M2C1-7 target UE);
- **Entro il 31 dicembre 2025** - Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- **Entro il 30 giugno 2026** - Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).

Art 10 Cumulo e divieto di doppio finanziamento¹

L'eventuale cumulo degli aiuti di cui al presente decreto, con altri aiuti di stato o qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, pubblicata sul sito internet del MEF, all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/circolari/2021/circolare_n_33_2021, e disponibile sul sito MASAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18028>.

Relativamente alla cumulabilità con altri principali strumenti di sostegno del comparto agricolo – es: credito di imposta 4.0 e Legge Nuova Sabatini, si rimanda a quanto indicato nella faq n. 6, 1° blocco.

Art.11 Regimi di Aiuto

Le micro, piccole e medie imprese, attive nel settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, nel quadro del regime di aiuto SA.109572 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.

¹ È opportuno precisare che le due nozioni qui richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il **divieto di doppio finanziamento**, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Il concetto di **cumulo**, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento) e non si superi il 100% del relativo costo.

In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell'ordinamento domestico volti a non consentire l'indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Per le imprese agro-meccaniche, micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. che all’art. 3, comma 2, prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Art 12 Termini e modalità di presentazione della domanda (DDS) e documentazione allegata

Termini di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata, sottoscritta ed inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a decorrere dal **15 gennaio 2024**, entro e non oltre il **29 marzo 2024**. Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Modalità di presentazione

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero l’aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA).

Il Fascicolo Aziendale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve risultare confermato e aggiornato ai sensi dell’articolo 43 del Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazione nella Legge 120/2020.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità *online* messa a disposizione dall’Organismo Pagatore AGEA disponibile mediante il portale SIAN anche per il tramite:

- di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato,
oppure
- di un Professionista iscritto a Ordini o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega e/o mandato.

È obbligatorio inserire all’interno del Fascicolo Aziendale i campi relativi i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta certificata (PEC).

La presentazione della domanda deve avvenire in via telematica, attraverso il portale SIAN, a mezzo di firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione dell’avviso. L’utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente mediante codice OTP – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all’Organismo Pagatore (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all’Organismo Pagatore).

Documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno.

A pena di irricevibilità alla domanda di sostegno dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. **Relazione Tecnica**, richiesta ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno ed elaborata attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'Amministrazione (indirizzo web <https://tscogea.solutiondocondemand.com/siat/accesso>), stampata nonché sottoscritta digitalmente dal tecnico professionista tramite asseverazione e dal soggetto richiedente. La Relazione Tecnica darà evidenza, tra l'altro, di:

- cronoprogramma procedurale che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso, nonché le singole fasi dell'intervento; contestualmente, il proponente dovrà impegnarsi a comunicare alla Regione l'avvio delle opere e la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;
- cronoprogramma finanziario del progetto, con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno sottoscritto digitalmente dal proponente e dal tecnico incaricato.
- quadro economico del progetto;
- garanzia circa il rispetto del principio DNSH (cfr paragrafo 6) ed informazioni in merito al contributo del progetto al tagging digitale e climatico.

Il "cronoprogramma procedurale", il "cronoprogramma finanziario", il "quadro economico", scaricabili in pdf dall'applicativo, dovranno essere firmati digitalmente e caricati come allegati alla domanda di sostegno.

2. Per l'acquisto di macchine, attrezzature e per le spese tecniche/asseverazione (NO per le altre spese generali) è necessario adottare una procedura di selezione, basata sul **confronto di almeno tre preventivi di spesa**, in originale di ditte del settore, secondo quanto previsto dall'applicativo SIAN gestione "preventivi per DDS". Per le spese tecniche/asseverazione non dovrà essere utilizzato l'applicativo SIAN. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macro-voci di spesa presenti. I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere confrontabili. Per le voci di costo relative a beni per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, le giustificazioni in merito all'unicità del preventivo proposto devono essere fornite nell'apposita sezione della relazione tecnica, nella quale dovrà essere illustrata la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto. I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F. e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione dello stesso;
- la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura;
- prezzo del bene e l'aliquota IVA cui è sottoposto;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice;
- dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;
- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

I preventivi dovranno essere accompagnati dalla istanza di richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

3. **Dichiarazioni e certificazioni** previste nella fase ex ante dalla scheda A dell'allegato al DM 8 agosto 2023 per la conformità al requisito DNSH, sulla base della tipologia di investimento;
4. **Dichiarazione** competente dei dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo (SCHEDE G);
5. **Dichiarazione** di assenza di conflitto di interessi (nel caso il proponente non sia il "titolare effettivo" dell'azienda, l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo") (SCHEDE F);
6. **Dichiarazione** di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto (SCHEDE G).
7. **Copia documento di riconoscimento**, in corso di validità, del beneficiario (titolare o legale rappresentante della ditta).
8. **Altra documentazione** a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno

Prima della concessione del sostegno, l'Amministrazione provvederà a richiedere, ai soggetti finanziabili in base alla graduatoria definitiva, la documentazione di seguito indicata.

- **Dichiarazione relativa al titolare effettivo** per come identificato nel successivo art. 13 secondo il modello di "Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati" [Allegato alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27](#) in documentazione utile al bando.
- **Titoli di disponibilità**, registrati nei modi di legge, degli immobili su cui insistono gli investimenti della durata di almeno 5 anni successivi alla erogazione del saldo. Nel caso di contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'articolo 1809 comma 2 e articolo 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni inseriti nel fascicolo aziendale non sarà motivo di esclusione, qualora vengano rispettati i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste nelle presenti disposizioni attuative e gli stessi non siano oggetto dell'investimento proposto.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- **l'atto costitutivo e/o lo statuto.**
- **copia dell'atto deliberativo** contenente:
 - a) l'approvazione del progetto d'investimento nonché il mandato al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno e ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - b) l'assunzione dell'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento.

Art.13 Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS)

Scaduto il termine per la presentazione della domanda di sostegno, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura provvederà senza indugio alla nomina della Commissione Istruttoria che avrà il compito di esaminare tutte le domande sotto il profilo della ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati, utilizzando apposite check list informatizzate di verifica.

Le domande di sostegno pervenute saranno, dunque, oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti di accesso. È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nell'avviso regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.

I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:

- a) il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), tenuto conto degli *Orientamenti* tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 2023;
- b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al tagging per il sostegno climatico e digitale, e in conformità con il decreto del 2 febbraio 2023;
- c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (art 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;
- d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del “titolare effettivo”;
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e) i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- f) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- g) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
- h) l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

Con riguardo, specificamente, all'accertamento del Titolare Effettivo, sarà tenuta in debito conto la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, con la quale sono state emanate le *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori*”; la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 nonché l'Appendice tematica *Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*, adottata con la Circolare MEF – RGS n. 27 del 15/09/2023.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2) **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

- 3) **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo". La non individuazione del titolare effettivo può essere un indicatore di anomalia e profilo di rischio da segnalare alle competenti autorità ai fini della prevenzione e repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria

In particolare:

a) In caso di società, (per titolare effettivo) si intende:

i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano il soggetto giuridico** attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta²;

ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust³, (per titolare effettivo) si intende:

iii. il costituente;

iv. il o i «trustee»;

v. il guardiano, se esiste;

vi. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

vii. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) si intende: la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Il controllo sull'effettiva titolarità è effettuato sul 100% delle autodichiarazioni⁴.

² È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

³ Il *trust* è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell'interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell'atto costitutivo.

⁴ Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, l'Amministrazione può provvedere ad effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

Grazie all'interoperabilità del sistema informativo ReGiS con altri sistemi informativi esterni, al fine di supportare le attività di rilevazione/ricerca delle "titolarità effettive", è, altresì, possibile acquisire a sistema, informazioni aggiuntive rispetto ai dati acquisiti attraverso le comunicazioni rese dai Soggetti interessati.

Per l'espletamento della successiva **fase di valutazione** si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti, in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione della graduatoria.

| Principio di selezione | Criterio di Selezione | Punteggio | Punteggio MAX | Controllo |
|--|--|-----------|---------------|---|
| Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale | Supporto all'investimento in macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, ovvero, macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto (a.1) | 30 | 50 | Verifica Progetto/Relazione Tecnica |
| | Supporto all'investimento in macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, ovvero, macchine e attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti (a.2) | 20 | | |
| | Supporto all'investimento in macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, ovvero, macchine e attrezzature dedicate al settore zootecnico (a.3) | 15 | | |
| | Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia, ovvero, veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE 167/2013 (b) | 20 | | |
| | Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, ovvero, sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione (c) | 15 | | |
| Adesione sistema biologico e altre certificazioni di qualità | Presenza certificazione BIO | 10 | 15 | Certificazione/attestazione ente preposto |
| | SQNPI | 5 | | |
| | SQNBA | 5 | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|
| | Presenza certificazione DOP/IGP | 5 | | |
| Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari | Investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari/attrezzature ad alta efficienza che consentono una riduzione della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. | 6 | 6 | Progetto/Relazione Tecnica |
| Riduzione dell'uso dei fertilizzanti | Investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari/attrezzature che consentono una riduzione dell'uso di fertilizzanti | 6 | 6 | Progetto/Relazione Tecnica |
| Benessere animale e riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali d'allevamento | Investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari/attrezzature che migliorano il benessere animale o consentono la riduzione dell'acquisto di antimicrobici | 6 | 6 | Progetto/Relazione Tecnica |
| Risparmio della risorsa idrica e utilizzo delle acque reflue | Investimenti che consentono un risparmio idrico e/o un riutilizzo delle acque reflue | 6 | 6 | Progetto/Relazione Tecnica |
| Riduzione della perdita di nutrienti, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli | Investimenti che consentono una riduzione della perdita di nutrienti e/o il mantenimento ed il recupero della fertilità dei suoli | 6 | 6 | Progetto/Relazione Tecnica |
| Parità di genere | Soggetto richiedente o legale rappresentante donna. | 3 | 3 | Fascicolo Aziendale |
| Giovani | Soggetto richiedente o legale rappresentante di età compresa entro i 41 anni non compiuti. | 2 | 2 | Fascicolo Aziendale |

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute, per come trasmesse al responsabile del procedimento, il Dipartimento Agricoltura, formulerà la graduatoria provvisoria, sulla base della disponibilità finanziaria prevista.

La graduatoria dovrà essere distinta tra domande:

- ammesse e finanziate;
- ammesse ma parzialmente finanziate;
- ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio.

Sarà predisposto, altresì, l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno, bisogna conseguire un punteggio minimo pari a 30. A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità: soggetto anagraficamente più giovane, donne, data di rilascio sul SIAN della domanda di sostegno

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-me-diterranea/dipartimento-agricoltura equivarrà a notifica ai proponenti.

Avverso la suddetta graduatoria, entro **10 giorni**, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze di riesame, debitamente motivate e documentate, con invio a mezzo PEC al seguente indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it. Conseguentemente alle istanze di riesame, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura procederà alla nomina della "Commissione di Riesame".

L'Amministrazione si determinerà con graduatoria definitiva entro il 30 aprile 2024. Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili. La Regione valuterà eventuali scorrimenti delle graduatorie per effetto di rifinanziamenti dell'avviso dovuti a nuove risorse e/o economie.

Concessione del finanziamento

A seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive, il Responsabile del Procedimento dovrà acquisire preliminarmente la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati necessari a confermare l'esito istruttorio ed il punteggio finale attribuito. In caso di difformità rispetto a quanto indicato in domanda, adotterà i provvedimenti conseguenti in relazione al posizionamento in graduatoria.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario, unicamente a mezzo PEC, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, l'Amministrazione procederà alle verifiche relative al regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115) compresa, laddove pertinente, la verifica sul cumulo degli aiuti "de minimis" e a quelle previste dalla normativa antimafia. Relativamente alle verifiche antimafia, si precisa che la riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporterà la decadenza dalla concessione del beneficio.

Il decreto individuale di concessione dovrà contenere il CUP generato dall'amministrazione che dovrà successivamente essere apposto sugli atti prodotti dalla Regione nonché, ad opera del beneficiario, su tutti i titoli di spesa, comprese le fatture elettroniche nonché sull'**atto d'obbligo di ammissione al finanziamento** (SCHEDE E) relativo alla richiesta di formale accettazione da parte dei beneficiari del finanziamento di tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto. L'atto d'obbligo notificato via PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario interessato e restituito sempre a mezzo PEC all'Amministrazione entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Il decreto di concessione dovrà altresì contenere i relativi codici rilasciati dal Registro Aiuti di Stato SIAN.

L'efficacia dell'atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal soggetto beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione.

Art.14 Obblighi del soggetto beneficiario

Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce:

- il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021;
- che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del

regolamento (UE) 2020/852), al tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;

- che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte alla Regione eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
- che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di cumulo e assenza di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
- l'adozione di un sistema di contabilità separata⁵ (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR; per come evidenziato dalla risposta alla FAQ n. 40 (II blocco FAQ DM 149582 del 31/3/2002 e DM 53263 del 2/2/ 2023) del 13/06/2023, per "contabilità separata" si intende l'obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente intestato al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa – Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU". Il link alla pagina del MASAF "Obblighi di informazione e comunicazione PNRR - ex art. 34, Reg. UE 2021/24" è <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>
- che i beni finanziati non siano alienati per almeno 5 anni successivi alla data del saldo dell'investimento, salvo le ipotesi di cessazione dell'azienda nel suo complesso;
- che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che i requisiti di ammissibilità siano mantenuti per tutta la durata dell'impegno.
- che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con milestone e target associati alla misura;
- che siano forniti alla Regione le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
- che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. UE n.

⁵ In relazione all'obbligo di adottare un sistema di contabilità separata, si rimanda alla fonte normativa costituita dall'art. 13 del D.P.R. del 05.02.2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento".

1046/2018 (per come richiamato dall'art. 22 del Reg UE n. 241/2021), il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del soggetto attuatore, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 2018/1046;

- che sia garantita l'effettuazione dei controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- che sia garantita l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i soggetti beneficiari;
- che sia corrisposto a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione;

Art.15 Modalità di gestione degli interventi

La circolare MEF RGS n. 30/2022, unitamente al suo Allegato, elenca i controlli di competenza del Soggetto attuatore, distinguendoli per ognuna delle fasi della procedura in cui essi devono essere effettuati, nonché le modalità con cui dare evidenza dei relativi risultati nel sistema ReGiS.

In particolare, come indicato nella presente Sezione, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, assume obblighi specifici in tema di controllo:

- 1) della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR (controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione);
- 2) del rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Allegato alla Decisione di esecuzione n 10160/2021 e negli Accordi operativi per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti le milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
- 3) degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto selezionato, come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali;
- 4) del rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH);
- 5) del rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria;
- 6) di avvenuta adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa anticiclaggio ("titolarità effettive").

Al termine delle attività di controllo è necessario garantirne la registrazione nonché attestarne l'esito attraverso le funzionalità ad hoc previste all'interno del sistema ReGiS.

Controlli amministrativi e contabili

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e contabili che riguardano tutti gli elementi probatori dell'avanzamento di spese, target e milestone in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023.

I controlli amministrativi e contabili sulle domande di sostegno e su quelle di pagamento presentate dai soggetti beneficiari, vengono svolti ricorrendo, ove possibile, a controlli automatizzati con banche dati interne al SIAN, ed altre banche dati interconnesse dell'Amministrazione centrale, delle Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori, come sarà dettagliato dai soggetti interessati.

Le procedure attuate presuppongono l'adozione di checklist di verifica, nonché la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nel bando regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.

I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
- d) l'ammissibilità dei costi, valutata in riferimento a un prezzario di costi massimi per categoria di beni, in assenza del quale è necessaria una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte, oppure l'esame di un comitato di valutazione, anche nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

I controlli amministrativi e contabili sulle domande di pagamento comprendono, in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) degli elementi probatori dell'avanzamento di spese, target e milestone in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023;
- b) della conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- c) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- d) identificazione/verifica del titolare effettivo;
- e) dell'assenza di doppio finanziamento; dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio.

In particolare, con riferimento alla lettera e), si rappresenta che la Regione, per garantire la sana gestione finanziaria dell'intervento di competenza, dovrà adottare, per come meglio dettagliato al paragrafo seguente, tutte le misure necessarie a prevenire i casi di doppio finanziamento, conflitto di interesse, frode e corruzione, nonché effettuare le verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio attraverso l'acquisizione di idonea documentazione probatoria e attraverso l'interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati.

Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo")

Rispetto a questo specifico tema si richiama l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e che stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione,

individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del “doppio finanziamento” e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

Nel rispetto del suindicato articolo 22, la Regione assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici circa l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”).

Il Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e il D.Lgs. 125/2019, nel fornire i criteri per l'individuazione esatta del titolare effettivo, evidenziano l'elevata probabilità che il titolare dell'azienda e l'effettivo beneficiario dell'attività dell'azienda stessa non coincidano. Di qui l'eventuale duplicazione della dichiarazione. Tutte queste previsioni normative sono state recepite, da ultimo, anche dal Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT - del MASAF in fase di approvazione definitiva).

Fase di affidamento incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione progetti

Prima dell'assegnazione dell'incarico o della sottoscrizione del contratto del personale coinvolto nella procedura di selezione dei progetti, è prevista l'esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo. In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale coinvolto nel processo di selezione - accertandosi che il personale (sia interno che esterno all'Ente Territoriale) direttamente coinvolto nel processo di istruttoria e valutazione delle candidature/proposte progettuali (es. RUP e/o membri dei comitati/commissioni di valutazione in caso di procedure valutative) abbia rilasciato al proprio responsabile una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità;
- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio - DSAN;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le stesse dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) e in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
- prevista (eventualmente) la modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconvertibilità o incompatibilità dichiarate o, comunque, di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura.

La documentazione riguardante i controlli e le verifiche svolti ex ante sarà archiviata e conservata e, su specifica richiesta, esibita ai competenti organi di controllo durante le verifiche/audit di competenza.

Fase di istruttoria delle domande di partecipazione all'avviso di selezione

Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'avviso ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento.

In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio dei dati e delle dichiarazioni da parte dei soggetti proponenti, accertando che abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo nonché rilasciato idonea autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;

- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni, accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico avviso;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente, assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dall'avviso e, in particolare, che le dichiarazioni in merito all'assenza di conflitti di interessi e assenza del doppio finanziamento siano state rese, comunque, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Fase di ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse

Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione di controlli specifici sui dati resi dai soggetti proponenti in merito al titolare effettivo.

In particolare, sarà:

- verificato il titolare effettivo dei soggetti selezionati, individuando il "titolare effettivo" e adottando misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che si abbia certezza dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Tale verifica sarà effettuata attraverso accesso ai servizi forniti dalle CCIAA.

Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, la Regione potrà prevedere di effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

Accertamento dell'assenza di doppio finanziamento

La Regione assicura un adeguato sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento⁶ e a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Ad ogni progetto verrà attribuito un *Codice Univoco di Progetto* (CUP) che dovrà essere riportato su tutti i giustificativi di spesa presentati per le richieste di rimborso con le domande di pagamento.

In particolare sarà verificata, attraverso apposite check list, la presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa (es. fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, c/c per la tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.

Nel caso di delega di attività, la Regione dovrà, comunque, garantire il monitoraggio e la supervisione delle eventuali attività delegate.

Conservazione documentale⁷

La Regione assicurerà la corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita, sia per l'attività istruttoria e di erogazione che per l'attività di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione a saldo nonché la corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.

⁶ Si precisa che per "sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento" si intendono le procedure e gli strumenti di controllo che comprendono l'apposizione, sui documenti di spesa, del CUP e delle diciture atte a garantire la tracciabilità delle spese.

⁷ Con riferimento agli obblighi di conservazione documentale, si richiama il par. 4.3.2 del Sistema di Gestione e Controllo PNRR adottato dal MASAF in linea con l'art. 132 del Reg. finanziario UE n. 1046/2018 e art. 22 del Reg. UE n. 241/2021.

Come precedentemente specificato il rispetto di tale principio è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i beneficiari, un elemento essenziale per l'ammissibilità della spesa.

Art.16 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli

Il sostegno può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

Si ricorda che potrà essere rendicontato solo l'importo imponibile della fattura in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

La Regione ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Anticipo

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo.

L'importo dell'anticipo è pari al 30% della spesa ammissibile per l'investimento ed è erogabile solo a fronte di idonea garanzia fidejussoria, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

L'anticipo può essere richiesto entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del contributo e comunque entro i 60 giorni decorrenti dalla data di definizione nel SIAN del quadro economico approvato.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento e idonea garanzia fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento, a favore dell'Organismo Pagatore, di importo pari all'anticipazione concessa, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni).

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda di pagamento (operazione di rilascio sul sistema SIAN), sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata, secondo uno dei diversi modelli resi disponibili.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN

al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario si reca presso la sede dell'Ente garante con la garanzia e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

L'Ente garante svolge le seguenti attività:

- compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
- completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante stesso;
- sottoscrive insieme al beneficiario dell'aiuto, la garanzia, indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile.

Il beneficiario dell'aiuto consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all'Ufficio Regionale che, nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia, provvede a:

- inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC alla Direzione Generale dell'Ente garante. Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire con raccomandata a/r;
- effettuare l'upload sul sistema SIAN della:
 - a) garanzia scansionata in formato elettronico (PDF);
 - b) richiesta di conferma di validità della garanzia;
 - c) risposta della conferma di validità della garanzia da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ufficio istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Gli Enti garanti con sede legale all'estero, non disponendo di PEC, devono rispondere tramite raccomandata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Nel caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previa formale richiesta del beneficiario e nulla osta da parte del Dipartimento Agricoltura.

L'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, procede allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Stato di avanzamento (SAL) e SALDO

Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione, comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente. L'importo minimo di ciascuno stato di avanzamento lavori è pari al **30%** della spesa totale ammissibile per il progetto

L'erogazione di stato di avanzamento, come del saldo, viene effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- 1) **dichiarazione**, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati, il perdurare del rispetto del vincolo di

non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e, per ciascuno di essi, l'assenza di doppio finanziamento e di aderenza al principio DNSH;

- 2) **perizia asseverata**, i cui costi potranno essere oggetto di rimborso, resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:

□ la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH nonché il requisito di “nuovo di fabbrica” che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore.

Alla perizia dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati.

Per dossier si intende la documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto geotaggata), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Detto dossier deve sostanziarsi nell'invio da parte del beneficiario di due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le coordinate del punto di scatto. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento.

Si precisa che il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento;

- 3) **elenco riepilogativo delle fatture** e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, della corretta apposizione, a pena di inammissibilità, del CUP;
- 4) **titoli di spesa**: fatture o documentazione probatoria equivalente, unitamente alla documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- 5) **certificati di garanzia d'origine** del biometano acquistato che attestino il rispetto dei requisiti di sostenibilità dello stesso in conformità alla RED II. (tipologia a) e b),
- 6) **certificato di omologazione** del veicolo oggetto di finanziamento o dichiarazione di conformità del macchinario/strumento oggetto di finanziamento (tipologia a)-b)-c)).
- 7) **certificato di rottamazione** per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente oppure **la dichiarazione** firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente (Tipologia b))
- 8) **ogni altra documentazione** richiesta dalle specifiche disposizioni contenute nell'avviso ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa, le date di emissione dei giustificativi di pagamenti e della loro tracciabilità devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema SIAN della domanda di pagamento e allegati alla stessa.

Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese

Le norme generali sulla corretta effettuazione delle spese sono coerenti con D.P.R. N. 22 del 05.02.2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020".

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto NON sono riconosciute come ammissibili. NON sono, altresì, eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex articolo 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex articolo 44 D.Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

La fattispecie relativa al pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario è ammissibile solo se si realizzano le condizioni già indicate nell'articolo e, inoltre, solo se è garantito il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle spese di cui al successivo art. 14.5.

Tracciabilità dei pagamenti

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (RiBa). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la RiBa o altra documentazione equiparabile, in cui dovrà essere inserito il CUP, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: CUP, nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi

del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: CUP, nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Istituto accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h) Il pagamento in contanti non è consentito.

Si ricorda che su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato, il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" – Next Generation UE.

Tutte le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima della comunicazione del CUP, dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" – Next Generation UE.

Controlli in loco ed ex post

Controlli in loco

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale.

I controlli in loco comprendono una visita presso il beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o di un suo delegato.

Controlli ex post

Per le operazioni oggetto di finanziamento, la Regione esegue i **controlli ex post finalizzati a verificare, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale**, il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale.

I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

La Regione, in qualità di Soggetto attuatore conserva puntuale evidenza dei controlli su indicati.

Con riferimento ai controlli in loco ed ex post e, in particolare, alle verifiche effettuate dall'Amministrazione centrale, si chiarisce che "l'Amministrazione e le autorità competenti in coerenza con

le disposizioni della circolare RGS MEF dell'11 agosto 2022 n. 30, effettuano gli ulteriori controlli di spettanza, anche disciplinati nel Si.Ge.Co. e nei suoi aggiornamenti.

In ogni caso il MASAF effettua controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione”.

Art.17 Modifiche dell'avviso

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura.

Le modifiche dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Art.18 Modifiche/variazioni del progetto

In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Le varianti, indispensabili alla realizzazione del progetto, devono essere valutate dalla Regione al fine di assicurare che rimanga garantito il rispetto di principi e obblighi del PNRR.

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il beneficiario deve presentare formale richiesta alla Regione che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente avviso;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Le varianti indispensabili alla realizzazione del progetto dovranno garantire il rispetto di scadenze, principi ed obblighi del PNRR. Le richieste di variante saranno valutate in tal senso dalla Regione e tempestivamente comunicate al MASAF.

Cambio beneficiario

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita, entro 60 giorni dalla data dell'evento (forza maggiore, decesso o cambio beneficiario), documentata comunicazione alla Regione, nelle modalità dalla stessa prevista, che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato. Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del Beneficiario;
- cessione di azienda.

L'azienda beneficiaria o il suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante, come previsto dalle procedure del manuale SIAN per le DDS, che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di

sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). Inoltre, a seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua. Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Art.19 Responsabile dell'avviso

Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Dott. Salvatore Accardi

Per chiarimenti e informazioni sul presente avviso i potenziali beneficiari dovranno inoltrare specifica richiesta a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it

Art.20 Tutela della privacy

L'Amministrazione, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 196/03 e ss. mm. ii. (SCHEDE C). Infine, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

Il Ministero, le Regioni e Province autonome sono autorizzati a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui le stesse sono soggette (SCHEDE B). I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero, Regioni e Province autonome, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari del trattamento (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), inclusi i rispettivi Organismi pagatori; persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.

L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

L'invio della domanda di ammissione presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto proponente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Art.21 Meccanismi sanzionatori

La Regione in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) 2021/241. Il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, determinerà sanzioni ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) 2021/241 e della Circolare MEF n. 33/2021.

- b) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste. Sarà oggetto di sanzioni la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa unionale e nazionale.
- c) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- d) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- e) esito negativo dei controlli;
- f) violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

In merito alle sanzioni e riduzioni applicabili la Regione dettaglierà con separato atto la gradualità delle stesse coerentemente con quanto previsto nella sezione X del DM n. n. 413219 dell'8 agosto 2023.

Art.22 Potere sostitutivo

Qualora a seguito di attività di monitoraggio il Ministero dell'Agricoltura riscontri criticità nell'esecuzione di un progetto finanziato a valere del presente avviso, tale da compromettere i target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Si chiarisce che l'art. 22 disciplina i rapporti tra Amministrazione centrale e Regione.

Art.23 Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Palermo.

Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art.24 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dal D.M. n. 53263 del 2 febbraio 2023 e dal DM n. 413219 dell'8 agosto 2023.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93

ALLEGATI

1. SCHEDA A - Checklist DNSH (da acquisire e conservare a cura del richiedente);
2. SCHEDA B - Informativa trattamento dati Ministero;
3. SCHEDA C - Format informativa trattamento dati personali Regione Siciliana;
4. SCHEDA E - Format di atto d'obbligo (che sarà successivamente completato ed allegato all'atto di concessione);
5. SCHEDA F - Format di dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse (per le imprese proponenti - da presentarsi a corredo della domanda di sostegno);
6. SCHEDA G - Dichiarazione rispetto principi PNRR, ivi compresa la dichiarazione sul Titolare effettivo (da presentarsi a corredo della domanda di sostegno);
7. SCHEDA I - Format DSAN beneficiario per vincoli, doppio finanziamento e rispetto DNSH (da presentarsi a corredo delle successive domande pagamento).

ALLEGATI AD USO INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

8. SCHEDA D - Check list di autocontrollo Regione;
9. SCHEDA H - Format dichiarazione assenza conflitto interesse (dipendenti regionali).

DOCUMENTI UTILI

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 413219 dell'8 agosto 2023 "Decreto recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20132>
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023 contenente, tra l'altro, il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19193#main>
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022 disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/
- F.A.Q. relative al DM n. 149582 del 31 marzo 2022 e al DM n. 413219 dell'8 agosto 2023- PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare- sottomisura "ammodernamento delle macchine per l'agricoltura"
 - 1° Blocco <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20536>
 - 2° Blocco <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20609>
 - 3° Blocco <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20698>

Sulla tematica del "Titolare Effettivo":

- Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/
- Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_16_2023/
- Circolare MEF – RGS n. 27 del 15/09/2023 con cui è stata adottata l'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/